CAMERA DEI DEPUTATI N. 4268

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

—

Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente e assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti

Presentato alla Presidenza il 16 gennaio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente relazione è articolata nei seguenti paragrafi:

I — Considerazioni sul provvedimento di sistemazione di maestri incaricati a tempo indeterminato e obiettivi del medesimo.

II — Situazione attuale degli incaricati a tempo indeterminato nelle scuole elementari.

III — Impostazione del provvedimento di sistemazione: modalità e oneri.

* * *

Paragrafo I.

Considerazioni sul provvedimento di sistemazione dei maestri incaricati a tempo indeterminato e obiettivi del medesimo.

1) Il provvedimento è motivato essenzialmente dalla istanza di estendere agli insegnanti elementari incaricati i benefici dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, con richiamo altresì al fatto che la legge 19 luglio 1974, n. 349, ha provveduto

alla sistemazione delle insegnanti incaricate nelle scuole materne statali.

Detta istanza è da considerare in relazione al particolare aspetto che il problema degli incaricati ha nel settore della scuola elementare.

Nel settore della scuola elementare è da tempo rispettata la biennalità del concorso magistrale e, da quando (anno 1966-67) vennero istituite (legge 25 luglio 1966, n. 574) le graduatorie provinciali permanenti fino ad ora (anno 1974-75), si sono avute nomine in ruolo di 116.366 insegnanti elementari, di cui 63.736 per concorso e 52.630 per le graduatorie permanenti. Gli incaricati sono stati in media 10.000 nell'anno in cui non si effettuavano le nomine per il concorso (bando del concorso ad anno pari, nomine ad anno dispari), riducendosi notevolmente nell'anno delle nomine dei vincitori del concorso.

Una categoria di incaricati però si mantenne più o meno costante e fu ovviamente quella dei triennalisti in virtù di leggi di proroga. Gli incaricati in parola furono poi consolidati in incaricati a tempo indeterminato non licenziabili (legge 24 settembre 1971, n. 820), mentre gli altri incaricati a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità cominciarono a creare sempre più uno stato di disagio psicologico e reale.

La categoria degli incaricati non licenziabili e di quelli licenziabili è stata censita ogni anno. Il successivo paragrafo II offre elementi al riguardo.

L'istanza, della quale si è fatto cenno all'inizio del presente paragrafo, sussiste ormai nitidamente e la soluzione è stata richiesta anche con asprezza.

La richiesta sistemazione degli attuali incaricati (licenziabili e non licenziabili) è in pieno allineamento con l'istanza che discende dall'articolo 17 della legge n. 477.

Gli obiettivi del relativo provvedimento di sistemazione sono individuati come appresso:

dovendosi sistemare gli incaricati a tempo indeterminato, provvedere con urgenza e a mezzo di una articolazione che per quanto possibile sia aderente alla situazione in atto e alle richieste che, in base alla medesima, sono state formulate;

considerare nel provvedimento modalità per una applicazione sollecita e agevole: evitare quindi il sistema di corsi abilitanti per gli incaricati non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti: ciò del resto è agevolmente superabile in base al medesimo articolo 17 della legge n. 477 (esso parla di abilitazione e i maestri elementari sono già abilitati) e alla legge sulla sistemazione delle incaricate delle scuole materne (l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne si doveva conseguire contestualmente col concorso a cattedre in tali scuole);

evitare « ratei » diluenti a lungo l'applicazione del provvedimento. Ratei troppo lunghi sono suscettibili di provvedimenti successivi che non solo poi abbreviano tali ratei, ma estendono le categorie beneficiarie.

È poi da tenere conto, ai fini del raffronto che può essere fatto nei confronti degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti (idonei in precedenti concorsi magistrali per esami e titoli), che:

a) gli iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, rispetto al sistema delle richiamate leggi nn. 574 e 820, si trovano ora in migliori condizioni per ottenere la nomina in ruolo, perché l'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha vietato nuove immissioni nelle graduatorie medesime;

b) il citato articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 ha consentito il trasferimento, per una sola volta ed in via definitiva, da una ad altra graduatoria permanente, nel periodo di tre anni. Con il 1° ottobre 1977 avrà termine l'assestamento all'interno delle graduatorie e si avranno quindi graduatorie permanenti provinciali definitive. L'assestamento avrà modo di tenere conto, secondo valutazione diretta da parte degli interessati, dell'acceleramento delle nomine in ruolo di iscritti nelle graduatorie permanenti, proprio in virtù del provvedimento di sistemazione degli incaricati che viene incontro agli iscritti medesimi che siano già in servizio e del maggiore numero dei posti di cui – nell'ambito delle aliquote di legge – gli iscritti nelle graduatorie permanenti beneficeranno annualmente per l'esodo degli ex combattenti;

c) le graduatorie permanenti hanno avuto dal 1° ottobre 1966 al 1° ottobre 1974 la seguente scansione di nomine e di iscritti:

Anno	Numero nomine in ruolo	Iscritti in graduatorie permanenti dopo le nomine in ruolo
1° ottobre 1966	8.488	37.699
1° ottobre 1967	3.822	49.316 *
1° ottobre 1968	6.948	42.368
1° ottobre 1969	4.288	47.435 *
1° ottobre 1970	4.440	44.629
1° ottobre 1971	5.031	64.113 *
1° ottobre 1972	6.348	57.313
1° ottobre 1973	6.049	65.499 *
1° ottobre 1974	7.216	56.647

I dati contrassegnati con asterisco sono riferiti agli anni della immissione di nuovi idonei in virtù dei quattro concorsi magistrali biennali indetti negli otto anni intercorrenti dal 1966 al 1973 compreso.

Premesso che i maestri sono iscritti in più graduatorie provinciali, l'entità delle singole persone fisiche comprese nelle graduatorie permanenti può essere conteggiata al 1° ottobre 1974 in 45.000 unità, delle quali oltre 6.000 sono incaricati a tempo indeterminato e saranno sistemati col provvedimento riservato agli incaricati.

2) Il provvedimento deve riguardare tutto il personale docente della scuola elementare, che si trovi nelle medesime condizioni, ai fini di quella completezza che può soltanto evitare modifiche o integrazioni successive. Per tale fatto, il provvedimento deve considerare anche il personale docente e assistente dei tre Istituti statali per sordomuti.

Paragrafo II.

Situazione degli incaricati a tempo indeterminato nelle scuole elementari.

L'istituto dell'incarico a tempo indeterminato è stato introdotto nell'ordinamento della istruzione elementare dalla legge 24 settembre 1971, n. 820 (articolo 6). Detta legge, trasformando in incarichi a tempo indeterminato i precedenti incarichi triennali e le supplenze annuali in corso, stabilì altresì che:

a) gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non potevano essere licenziati per indisponibilità di posti, fino alla loro immissione in ruolo;

b) gli insegnanti che non avevano conseguito la nomina (per incarico o supplenza annuale) nell'anno scolastico 1970-71 o che avevano prestato almeno tre anni di servizio (di cui uno nell'ultimo quinquennio), erano da riassumere in servizio e nominati incaricati a tempo indeterminato non licenziabili.

Si ebbe così una duplice categoria di incaricati a tempo indeterminato, quelli non licenziabili e quelli licenziabili.

Gli incaricati non licenziabili di cui *sub a*), risultarono nella quasi totalità iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti istituite dalla legge 25 luglio 1966, n. 574 e, in virtù di tale legge (articolo 4, terzo e quarto comma), avevano ottenuto a partire dal 1° ottobre 1967 con precedenza l'incarico (allora triennale) e la supplenza annuale.

Gli incaricati non licenziabili, di cui *sub b*), invece, risultarono (categoria di *repechage*) nella maggiore parte non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti. Nei confronti dei medesimi, infatti, aveva operato la riassunzione che dalla legge n. 820 (articolo 9, secondo comma) era stata appunto considerata per venire incontro agli insegnanti che, non idonei in concorsi magistrali e quindi non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, avevano perduto l'incarico con la cessazione delle leggi di proroga degli incarichi triennali e con l'entrata in vigore del nuovo sistema della legge n. 574. Proprio per questi incaricati non licenziabili, la legge n. 820 considerò, nel finanziamento, un onere di 4.000

posti di insegnanti elementari, secondo previsione rivelatasi poi abbastanza esatta.

È conseguito, che mentre gli incaricati non licenziabili che erano iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti mano a mano si riducevano numericamente a causa della immissione in ruolo, in virtù delle aliquote annuali di posti riservati alle graduatorie provinciali permanenti o per la vittoria di nuovo concorso, restava sostanzialmente invariato il numero degli incaricati non licenziabili che non erano iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, perché non avevano superato nuovi concorsi o non vi avevano partecipato.

Considerando anche l'anno scolastico 1970-71 (anno della trasformazione dei precedenti incarichi triennali e delle supplenze annuali in corso), il seguente prospetto rileva la flessione annuale sul totale dei non licenziabili: flessione che, come già detto, ha interessato quasi esclusivamente gli iscritti nelle graduatorie permanenti.

1° ottobre 1970 (1970-71) . . .	12.233
1° ottobre 1971 (1971-72) . . .	10.712
1° ottobre 1972 (1972-73) . . .	8.577
1° ottobre 1973 (1973-74) . . .	6.355
1° ottobre 1974 (1974-75) . . .	5.486

Premesso che nell'anno scolastico 1973-74 gli incaricati non licenziabili, che non erano iscritti nelle graduatorie permanenti, furono censiti in 4.156 unità, si osserva che la flessione negli ultimi due anni in comparazione (1973-74–1974-75) è indicizzata da una aliquota bassa (869 unità) rispetto ai precedenti anni. Fra i non licenziabili, si delinea ormai chiaramente la categoria di coloro che, non essendo iscritti nelle graduatorie permanenti, non hanno altra alternativa di sistemazione se non in un provvedimento legislativo. Il provvedimento, ovviamente, è richiesto anche dagli incaricati licenziabili, con riferimento all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Come già accennato, si è rilevata abbastanza esatta la previsione numerica (4.000 insegnanti) che aveva determinato il corrispondente particolare finanziamento della legge n. 820. Ciò in quanto il contingente di 4.156 incaricati non licenziabili, che non sono iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, non avrebbe potuto ottenere negli anni successivi la conferma dell'incarico col nuovo meccanismo introdotto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574 e modificato – però non nella struttura – dalla legge n. 820 (precedenza negli incarichi e nelle supplenze temporanee agli iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti).

La situazione, aggiornata al 2 febbraio 1975, di tutti gli incaricati a tempo indeterminato è stata rilevata (anno scolastico 1974-75), enucleando tre categorie di incaricati per un totale di 12.702 unità.

incaricati non licenziabili	5.586 (di cui 4.156 non iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti)
incaricati licenziabili che hanno avuto nell'anno 1974-75 la conferma dell'incarico .	2.374
incaricati licenziabili nominati per la prima volta nell'anno 1974-75	4.842

Analizzando gli ultimi due anni scolastici (1973-74 e 1974-75), si osserva:

Anno scolastico	Totale incaricati	(Di cui nuovi incaricati)
1973-74	10.082	(1.696)
1974-75	12.702	(4.842)

L'aumento di nuovi incarichi nell'anno 1974-75 è dovuto all'accantonamento dei posti (1° anno del biennio) per il concorso magistrale: il limitato numero di nuovi incarichi dell'anno 1973-74 si deve alla nomina dei vincitori del concorso magistrale, effettuata il 1° ottobre 1973. Con il 1° ottobre 1975 sarà accantonata la 2ª aliquota di posti per il concorso magistrale (le cui nomine avranno luogo solo col 1° ottobre 1976, a causa del fatto nuovo dei corsi quadrimestrali). È quindi opportuno accelerare il provvedimento per la sistemazione degli incaricati, approfittando della opportuna

congiuntura (accantonamento di posti per il concorso magistrale) che consente di evitare intanto cessazione di incaricati.

Paragrafo III.

Impostazione del provvedimento di sistemazione: modalità e oneri.

Il provvedimento – per quanto concerne le modalità e nuovi oneri per l'attuazione – si fonda sulle seguenti premesse:

a) gli incaricati non licenziabili costituiscono onere che già viene sostenuto dal bilancio. Tale onere è in flessione graduale a partire dall'anno scolastico 1971-72. Per gli insegnanti, poi, che furono riassunti e dichiarati non licenziabili (articolo 9, secondo comma, della legge n. 820) fu previsto allora – come già detto – apposito finanziamento sia pure limitatamente a 4.000 unità;

b) sul totale (n. 12.702) degli attuali incaricati (licenziabili e non), circa 6.000 non sono iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti. Detta aliquota di 6.000 unità, risulta, oltre che di 4.156 non licenziabili, di altri insegnanti che conseguirono l'incarico nelle scuole speciali (in dipendenza del possesso del prescritto titolo di specializzazione) oppure in relazione alla particolare situazione degli organici e delle graduatorie permanenti di alcune province (quasi esclusivamente settentrionali ed infatti attualmente sono esaurite le graduatorie permanenti delle province di Como, Padova, Treviso, Venezia e Pordenone).

La metà quindi degli attuali incaricati è iscritta nelle graduatorie provinciali permanenti e per avere conseguito l'incarico trovasi in buona posizione nelle graduatorie medesime al fine del passaggio in ruolo. A titolo di esemplificazione, si fa presente che la categoria dei non licenziabili ha segnalato gli indici di riduzione di cui appresso, principalmente a causa del passaggio di non licenziabili in ruolo in virtù delle graduatorie provinciali permanenti:

Anni scolastici in comparazione	Numero insegnanti che, per differenza, più non risultano fra i non licenziabili
1971-72/1970-71	12.233 — 10.712 = 1.521
1972-73/1971-72	10.712 — 8.577 = 2.135
1973-74/1972-73	8.577 — 6.355 = 2.222
1974-75/1973-74	6.355 — 5.486 = 869

Dal prospetto risulta che in quattro anni si è avuta, sul totale dei non licenziabili (situazione al 1° ottobre 1970), una recessione di circa il 60 per cento;

c) l'andamento delle nomine in ruolo per effetto delle graduatorie provinciali permanenti è stato il seguente dal 1966-67 al 1974-75 (costituiscono anni anomali, il 1966-67 perché ha usufruito di accantonamenti per tre e non due anni e il 1974-75 nel quale ha avuto inizio il collocamento a riposo di ex combattenti):

Anno scolastico	Numero nomina in ruolo per effetto delle graduatorie permanenti
1966-67	8.488
1967-68	3.822
1968-69	6.948
1969-70	4.288
1970-71	4.440
1971-72	5.031
1972-73	6.348
1973-74	6.049
1974-75	7.216

Per i prossimi cinque anni, la previsione di ulteriori nomine è di circa 5.000 unità annue, non potendosi al momento fare previsioni sulla incentivazione di collocamenti a riposo che potrebbe conseguire dalla revisione del trattamento economico del personale docente;

d) il concorso magistrale, il cui bando è stato di recente autorizzato, conferirà con il 1° ottobre 1976 le aliquote di posti accantonati secondo legge relativamente al 1° ottobre 1974 e al 1° ottobre 1975. Nella aliquota relativa al 1° ottobre 1975 concorre quanto compete al concorso sul contingente di 3.694 posti per collocamento a riposo di insegnanti ex combattenti. Per l'anno scolastico 1975-76 sarà quindi disponibile, perché privo di titolare, un numero di posti superiore a quello dell'anno 1974-75;

e) il contingente per collocamento a riposo di insegnanti ex combattenti con decorrenza 1° ottobre 1976 (e non impegnato per il concorso in atto) è di 3.689 unità;

f) gli incaricati a tempo indeterminato per insegnamenti speciali occupano in atto posti già funzionanti e per i quali non esistono i titolari. Non sussiste onere di nuova spesa almeno al momento della assun-

zione. È piuttosto da fare riserva per il rinvio ad ordinanza ministeriale diretta a stabilire in maniera analitica e precisa modalità e delineazione di requisiti (titoli e orario). Per gli incaricati in parola è preferibile prevedere l'assunzione in ruolo col 1° ottobre 1976;

g) il personale docente e assistente degli Istituti statali per sordomuti non pone alcun problema particolare. La sistemazione avrà luogo nei limiti dell'attuale organico.

* * *

Tenendo conto di quanto da *a*) a *g*), per la sistemazione degli incaricati a tempo indeterminato, il provvedimento considera quanto segue:

1) la nomina in ruolo per tutti gli incaricati a tempo indeterminato è da articolare:

1° ottobre 1975:

incaricati nelle scuole elementari non licenziabili (5.486 unità);

incaricati licenziabili che sono stati confermati nell'incarico nell'anno scolastico 1974-75 (e quindi sono almeno al secondo anno di servizio) – 2.374 unità;

personale docente e assistente incaricato, degli Istituti statali per sordomuti;

1° ottobre 1976:

incaricati nelle scuole elementari non licenziabili nominati per la prima volta nell'anno scolastico 1974-75 (4.842 unità) e nell'anno scolastico 1975-76 (per questi ultimi, non è possibile fare una esatta previsione: se ne fa cenno in sede della copertura della spesa);

incaricati per insegnamenti di materie speciali;

2) gli incaricati, la cui sistemazione è prevista con il 1° ottobre 1976 resteranno in servizio nell'anno 1975-76 sempre quali incaricati, attesa la disponibilità dei posti che il concorso in atto coprirà col 1° ottobre 1976;

3) gli incaricati, che, iscritti nelle graduatorie permanenti, hanno contemporaneo titolo alla nomina in ruolo, per effetto delle graduatorie prodotte e per la sistemazione degli incaricati, entreranno in ruolo per il diritto conseguente dalla graduatoria permanente;

4) tra il 1° ottobre 1975 e il 1° ottobre 1976, su circa 6.000 incaricati iscritti nelle graduatorie permanenti, 3.000 circa dovrebbero conseguire la nomina in virtù delle graduatorie permanenti e pertanto sono da depennare tra gli incaricati da sistemare in quanto tali;

5) alle nomine in ruolo col 1° ottobre 1976 a favore del terzo gruppo di incaricati è da riservare l'aliquota di posti disponibili per 3.689 unità per collocamento a riposo di insegnanti elementari ex combattenti col 1° ottobre 1976;

6) gli incaricati non licenziabili (5.486) non determinano nuovo onere per la loro sistemazione (la spesa è da tempo sostenuta in bilancio); circa 3.000 incaricati entreranno in ruolo in virtù delle graduatorie permanenti; 3.689 è l'aliquota dei posti da riservare per la sistemazione degli incaricati.

È però da osservare che le aliquote di posti per collocamento a riposo di ex combattenti e le aliquote dei sistemandi incaricati non sono uniformemente ripartite tra le varie province e pertanto in alcune province resteranno disponibili posti di ex combattenti e in altre saranno insufficienti al fine in parola. Inoltre è da considerare la nuova aliquota di incaricati che sarà nominata col 1° ottobre 1975. Tenuto conto che i collocamenti a riposo di ex combattenti sono in proporzione maggiore nelle province non interessate da assegnazione di nuovi posti e minore invece nelle altre, occorre addivenire ad un mezzo di compensazione costituito da 2.000 posti da far funzionare col 1° ottobre 1976 nelle province che ciò richiedano.

La conseguente spesa, secondo i parametri in vigore, risulta:

a) relativamente all'ultimo trimestre 1976 lire 1.800.000.000;

b) relativamente all'anno 1977, per consolidamento, lire 7.200.000.000, ivi compresa la spesa *sub a*).

7) gli incaricati per insegnamenti di materie speciali non comportano nuovo onere: lo stesso dicasi per il personale degli Istituti statali per sordomuti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INSEGNANTI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO NELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI — NOMINA IN RUOLO.

ART. 1.

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, quali incaricati a tempo indeterminato con dichiarazione di non licenziabilità ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono con decorrenza 1° ottobre 1975 nominati in ruolo.

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, ai quali l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazioni di non licenziabilità, è stato confermato per il predetto anno scolastico, sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1975.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico o – per quanto concerne gli incaricati non licenziabili – nelle quali sono stati trasferiti per compensazione.

ART. 2.

Gli insegnanti elementari, in servizio nell'anno scolastico 1974-75 in virtù del conferimento per la prima volta dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità e che al medesimo titolo abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1975-76, sono nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1976, venendo iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico.

Sono del pari nominati in ruolo con la medesima decorrenza 1° ottobre 1976 gli insegnanti elementari che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.

Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualità di incaricati.

ART. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.

ART. 4.

Gli insegnanti che, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, abbiano contemporaneamente titolo alla nomina in ruolo per effetto delle graduatorie medesime e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, conseguono la nomina per il diritto conseguente dal posto occupato nella graduatoria provinciale permanente.

ART. 5.

Coloro che, in possesso dei titoli di studio indicati nella legge 21 dicembre 1955, n. 1363 e nel prescritto orario abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1974-75. con l'incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, per insegnamento di materie speciali previste dall'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono – a decorrere dal 1° ottobre 1976 – assunti a domanda in un ruolo magistrale, aggiuntivo ad esaurimento, da istituire nelle province dove tuttora sussistono posti per impartire i predetti insegnamenti, con lo sviluppo di carriera e il trattamento giuridico ed economico del normale ruolo organico degli insegnanti elementari.

Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualità di incaricati.

Per la istituzione dei ruoli aggiuntivi provinciali ad esaurimento di cui al primo

comma e la presentazione della domanda di assunzione da parte degli insegnanti interessati, le modalità e i termini saranno stabiliti con apposita ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

A decorrere dal 1° ottobre 1975 è abrogato l'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e dalla medesima decorrenza non saranno più conferiti incarichi a tempo indeterminato per gli insegnamenti speciali finora previsti da detta norma. Gli insegnamenti in atto di svolgimento saranno esperiti nell'ambito dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e con l'osservanza dell'orario di servizio in vigore per gli insegnanti elementari del ruolo normale.

CAPO II

PERSONALE DOCENTE E ASSISTENTE DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI INCARICATO A TEMPO INDETERMINATO — NOMINA IN RUOLO.

ART. 6.

Gli insegnanti elementari, forniti del titolo di speciale abilitazione e in servizio nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari degli istituti statali per sordomuti, sono nominati nel ruolo organico del personale docente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488, con la qualifica di straordinario, a decorrere dal 1° ottobre 1975.

Parimenti, con la medesima decorrenza, sono nominati nel ruolo organico del personale assistente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488, gli assistenti forniti del prescritto titolo di studio, nonché dello specifico titolo di assistente per sordomuti, e in servizio nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a tempo indeterminato presso gli Istituti statali per sordomuti.

Sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1976 gli insegnanti elementari e gli assistenti che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.

CAPO III

COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 7.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.200.000.000 in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.